



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

**Publicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web istituzionale www.venetoagricoltura.org**

Sommario

1. *Introduzione*
2. *Glossario*
3. *Riferimenti normativi*
 - 3.1 *Veneto Agricoltura e la normativa*
 - 3.2 *Definizione di corruzione*
4. *Veneto Agricoltura*
 - 4.1 *La legge istitutiva e la legge 37/2014*
 - 4.2 *Le funzioni di Veneto Agricoltura*
 - 4.3 *L'organizzazione di Veneto Agricoltura*
 - 4.4 *Organigramma aziendale*
5. *Finalità e contenuti del Piano*
 - 5.1 *Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione*
6. *Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione*
7. *Analisi delle attività svolte da Veneto Agricoltura per le quali sussiste la possibilità di corruzione e individuazione delle misure per la riduzione del rischio*
8. *Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione*
 - 8.1 *Codice di comportamento per i dipendenti*
 - 8.2 *Trasparenza e pubblicazione degli atti*
 - 8.3 *Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*
 - 8.4 *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti*
 - 8.5 *Formazione dei dipendenti e collaboratori*
 - 8.6 *Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*
 - 8.7 *Rotazione dei dipendenti*
 - 8.8 *Conflitto di interessi*
9. *Monitoraggio*

1. INTRODUZIONE

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (in seguito per brevità denominato anche PTPC), adottato dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura (in seguito per brevità denominata anche Azienda) è stato redatto in conformità alla L. 190/2012 ed alla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Il PTPC è finalizzato a garantire l'attuazione da parte dell'Azienda del principio generale di anticorruzione di cui alla L. 190/2012. In particolare la nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale, nonché del presente Piano, ha una valenza più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, anche tutte le fattispecie nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerge un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero quando la regolarità della funzione amministrativa sia turbata dall'esterno, anche qualora tale azione si configuri solo come tentativo.

2. GLOSSARIO

Termine / definizione	Spiegazione
ANAC	Autorità nazionale Anticorruzione. Con l'introduzione delle disposizioni del D. L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'ANAC e nel suo Presidente il sistema della regolamentazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola ANAC il compito di predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione.
Aree di rischio	Settori dell'Azienda in cui è più elevato il rischio di corruzione. In particolare la Legge 190/2012 individua 4 aree: a) Autorizzazioni o concessioni, b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera.
Corruzione	La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto molto ampio di corruzione che comprende l'intera gamma dei reati contro la PA disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale e alle situazioni di "cattiva amministrazione" nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Formazione	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per la prevenzione del rischio di corruzione.
Monitoraggio	Verifica dello stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC e del funzionamento e osservanza del PTPC medesimo.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Documento elaborato dall'Azienda finalizzato a garantire l'attuazione da parte dell'Azienda del principio generale di anticorruzione di cui alla L. 190/2012.
Responsabile della prevenzione della corruzione	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuato tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio dal Rappresentante legale dell' Azienda. I suoi compiti sono definiti dall'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.

Trasparenza	Accessibilità totale delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale dell'Azienda come previsto dal D. Lgs. 33/2013.
Whistleblower	<p>Dipendente pubblico che segnala illeciti.</p> <p>L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, con la Determinazione n. 6 del 2015, le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" poste in consultazione pubblica dal 24 febbraio al 16 marzo 2015.</p> <p>Obiettivo delle "Linee guida" è offrire agli enti pubblici italiani una disciplina applicativa delle disposizioni di principio introdotte dalla legge n. 190/2012 volte a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, contemporaneamente garantendo ad essi la tutela della riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione che si possano verificare sempre in ambito lavorativo.</p>

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

In attuazione dell'articolo 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110, il Parlamento Italiano ha approvato la Legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28.11.2012.

Con l'introduzione delle disposizioni del D. L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'ANAC e nel suo Presidente il sistema della regolamentazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola ANAC il compito di predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione.

In attuazione della citata Legge n. 190/2012, con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - è stata introdotta la trasparenza dell'attività amministrativa, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle relative informazioni.

Il quadro normativo relativo all'ambito di applicazione dell'anticorruzione e della trasparenza sopra citato risulta particolarmente complesso e l'ambito soggettivo di applicazione ha fornito numerose incertezze interpretative con riferimento alle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione e agli enti pubblici economici. Per tale motivo l'ANAC ha pubblicato in data 17 aprile 2015 e successivamente in data 17 giugno 2015 (Determinazione n. 8) delle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Secondo tali Linee Guida gli enti pubblici economici sono da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità pubbliche e enti esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le P.A.

3.1 VENETO AGRICOLTURA E LA NORMATIVA

In seguito alle indicazioni fornite da ANAC nelle succitate Linee Guida, è stato chiarito che l'Azienda, quale ente pubblico economico, è soggetta alla normativa anticorruzione e pertanto è tenuta alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e all'adozione del Piano della prevenzione e della corruzione ai sensi della L. 190/2012.

Veneto Agricoltura ha già provveduto con DCS n. 291 del 4/08/2014 ad applicare le norme del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 predisponendo e pubblicando nel sito web "Amministrazione Trasparente" il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016. Ha, altresì, nominato il Direttore della Sezione Amministrativa quale Responsabile della trasparenza ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 autorizzandolo alla pubblicazione degli aggiornamenti forniti dai settori e in data 13 ottobre 2014 ha ricevuto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti di Veneto Agricoltura l'attestazione di veridicità e attendibilità di quanto pubblicato nel sito web. In seguito alle modifiche introdotte dal D. L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 che recita che "gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le P.A", Veneto Agricoltura, con DCS n. 11 del 19/01/2015, ha perfezionato l'implementazione dei contenuti nel sito web dedicato all'Amministrazione Trasparente e in data 16/03/2015 ne ha ricevuto l'attestazione di veridicità e attendibilità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ANAC, nelle citate Linee guida, per quanto riguarda l'individuazione e la gestione del rischio, ha sottolineato la necessità di coordinamento tra quanto previsto nella legge n. 190/2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e responsabilità.

Veneto Agricoltura, con DCS n. 403 del 14/11/2014, ha approvato, secondo le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza aziendale, il proprio modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo, altresì, con la medesima Disposizione, che lo stesso modello sia ulteriormente implementato comprendendovi i rischi correlati ad altre fattispecie di reato.

Sulla base di quanto suesposto l'Azienda provvede, pertanto, ad adottare il presente Piano, che costituisce parte integrante del proprio modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, evidenziando che i contenuti del Piano medesimo dovranno essere coordinati,

secondo le previsioni delle citate linee guida e della DCS 403/2014, con quanto previsto nel predetto modello organizzativo e gestionale.

3.2 DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento sia dalla legge n. 190/2012 che dal Piano Nazionale Anticorruzione ha una accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi che hanno messo in luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull'economia e sulla crescita.

Di qui la necessità di prevenire il fenomeno all'interno della pubblica amministrazione attraverso l'azione combinata tra la strategia nazionale e quella interna a ciascuna amministrazione e ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentando la capacità di scoprire detti casi e creando un contesto sfavorevole alla corruzione.

4. VENETO AGRICOLTURA

4.1 LA LEGGE ISTITUTIVA E LA LEGGE 37/2014

L'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare, denominata Veneto Agricoltura è stata istituita con Legge regionale 5 Settembre 1997 n. 35 (BUR n°73 - 1997) .

L'Azienda è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza.

Per effetto della L.R. 37/2014, n. 37, Veneto Agricoltura è stata posta in stato di liquidazione, e la sua gestione è stata affidata a un Commissario liquidatore.

4.2 LE FUNZIONI DI VENETO AGRICOLTURA

L'art. 2 della citata L.R. 35/1997 individua le funzioni dell'Azienda come segue:

“L'Azienda promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.

L'Azienda in particolare:

- a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;
- b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l'organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;
- c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;
- d) realizza programmi nei settori di competenza;

e) svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;

f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;

g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

h) promuove e organizza l'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari.

L'Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati.

Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Azienda può promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e società”.

4.3 L'ORGANIZZAZIONE DI VENETO AGRICOLTURA

L'organizzazione di Veneto Agricoltura si articola in “Sezioni equiparate alle Direzioni Regionali di cui all'art. 13 della L.R. 1/97. Il numero delle Sezioni ed i compiti alle stesse attribuiti sono individuati dall'Amministratore Unico in relazione agli obiettivi Programmatici della Giunta Regionale, in sede di definizione dell'assetto strutturale e della relativa dotazione organica dell'azienda”.

Le Sezioni sono strutture organizzative caratterizzate da elevata complessità ed interdisciplinarietà di contenuti ed alle quali sono affidate funzioni di conduzione, per ambiti di competenza, dell'attività aziendale.

Veneto Agricoltura si articola in tre Sezioni così denominate:

- “Innovazione e Sviluppo”;
- “Ricerca e Gestioni Agroforestali”;
- “Amministrativa”.

Ogni Sezione è a sua volta suddivisa in Settori, strutture organizzative a valenza dirigenziale, individuate per ambiti di competenze omogenee e caratterizzate da elevata complessità tecnica.


Alle Sezioni ed ai Settori è preposto personale con qualifica dirigenziale.

Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2015


Dirigenti	14
Impiegati	156
Operai	36
Totale	206

4.4 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

DIREZIONE AZIENDALE



SETTORI AZIENDALI



5. FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9 della legge, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Testo unico sul pubblico impiego);
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione di Veneto Agricoltura in particolare è stato redatto allo scopo di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità:

- valutando il livello espositivo delle Strutture aziendali;
- verificando l'efficacia delle misure poste in essere (le procedure attualmente in uso in Azienda);
- pianificando le azioni correttive per migliorare quelle già esistenti.

Il presente Piano sarà suscettibile di revisione in relazione ai mutamenti dell'organizzazione dell'Azienda in seguito all'evoluzione della situazione di liquidazione in atto.

5.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Rappresentante Legale di Veneto Agricoltura per l'approvazione. Il Piano e i suoi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito internet di Veneto Agricoltura nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché mediante invio all'indirizzo di posta elettronica di ciascun dipendente e collaboratore e in occasione della prima assunzione in servizio.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competono le seguenti attività e funzioni:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione su proposta dei dirigenti di Veneto Agricoltura;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità - art. 1, comma 10 lett. a) della legge;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione - art. 1, comma 10, lett. a) della legge;
- verificare, d'intesa con i dirigenti, l'effettiva rotazione, laddove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione - art. 1, comma 10, lett. b), della legge e ciò nei limiti di quanto è possibile in relazione alle qualificazioni professionali del personale stesso, tenuto conto del limitato numero di dipendenti in organico;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità - art. 1, comma 10, lett. c), della Legge;
- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web una relazione recante i risultati dell'attività - art. 1, comma 14 della Legge;

- ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previsti dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità sancite dalla legge n. 190/2012:

- in caso di commissione, all'interno di Veneto Agricoltura, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine all'Azienda stessa, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge e di aver osservato le prescrizioni di cui ai successivi commi 9 e 10;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

6. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE

Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si definiscono i seguenti gradi di rischio delle attività individuate in coerenza con il Regolamento Aziendale approvato con D.A.U. n. 637/2000 e il Regolamento per l'acquisizione delle spese in economia approvato con D.A.U. n. 152/2012:

BASSO rischio

- Attività non discrezionale;
- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività inferiore a € 3.000,00;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a tre o più persone;
- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo puntuale.

MEDIO rischio

- Attività parzialmente discrezionale
- Ridotta pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività tra € 3.000,00 ed € 20.000,00;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a due persone;
- Sussistenza di controlli ridotti.

ALTO rischio

- Attività discrezionale;
- Assenza di pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività superiore ad € 20.000,00 o valore economico inferiore ad € 20.000,00 se il conferimento del beneficio avviene mediante affidamento diretto;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a una persona;
- Insussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo.

7. ANALISI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA VENETO AGRICOLTURA PER LE QUALI SUSSISTE LA POSSIBILITA' DI CORRUZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 9, della Legge n. 190/2012 e dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi del contesto e della realtà organizzativa aziendale per individuare quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Sono state considerate in primo luogo le attività elencate all'art. 1 comma 16 della legge 190/2012 predisponendo una tabella riassuntiva delle attività aziendali per le quali sussiste la possibilità di corruzione.

Successivamente si è provveduto ad inviare la citata tabella al personale dirigenziale richiedendo allo stesso di comunicare i seguenti dati:

1. quali tra le attività descritte nella predetta tabella, vengono svolte dalle strutture afferenti al proprio Settore;
2. eventuali altre attività, svolte dalle proprie strutture, non presenti in tabella, per le quali sussiste il rischio di corruzione;
3. quali misure vengono adottate all'interno delle Strutture afferenti al proprio Settore per prevenire il rischio di corruzione, ulteriori rispetto alle procedure stabilite da norme (Codice dei contratti pubblici, etc) e regolamenti/circolari aziendali (Regolamento generale, Regolamento per le spese in economia, circolare per l'individuazione dei collaboratori, circolare sugli obblighi di pubblicità degli atti aziendali).

A seguito delle informazioni acquisite la predetta tabella riassuntiva è stata opportunamente integrata e corretta come da allegato al presente Piano (All. A) riportando altresì, oltre all'individuazione delle aree a rischio di corruzione svolte in Azienda ed alle attuali misure per la riduzione del rischio, anche il correlato livello di rischio potenziale, le proposte migliorative per la riduzione del rischio ed, infine, il livello di rischio residuo.

8. MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

8.1 CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI

Veneto Agricoltura, in quanto ente pubblico economico, come previsto dalle linee guida di cui alla determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015, integra il proprio codice disciplinare già approvato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con la citata DCS n. 403 del 14/11/2014, con la seguente prescrizione:

“Prevenzione della corruzione.

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

La violazione da parte del dipendente di quanto previsto nel precedente comma costituisce illecito disciplinare che può dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art 68 del CCNL dei servizi ambientali.”

8.2 TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

A norma di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, l'Azienda provvede a pubblicare tutti i dati e le informazioni previste nella suddetta legge nell'apposita sezione del sito web.

8.3 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Le pubbliche amministrazioni debbono verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e o ai soggetti ai quali intendono conferire incarichi dirigenziali (capi III e IV d.lgs. 39/2013).

In particolare, i capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

1) incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

2) incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013. A differenza del caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Per gestire questa casistica l'Azienda adotta adeguate procedure interne funzionali al conferimento dell'incarico dirigenziale e di membro di commissioni concorsuale/di gara.

8.4 ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

I dipendenti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

L'Azienda adotta un'adeguata informazione al personale dipendente, preliminarmente alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine il Settore Risorse Umane informa il dipendente attraverso un apposito richiamo nella nota di comunicazione all'interessato del provvedimento di cessazione.

8.5 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i Dirigenti dell'Azienda, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

I dipendenti che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività individuata come a più elevato rischio di corruzione (Allegato A), dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il programma relativo alla formazione dovrà quindi obbligatoriamente prevedere un percorso formativo per la prevenzione della corruzione, nonché in tema di etica e legalità. Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

Nel corso del 2016 sarà avviato un percorso di formazione del personale dipendente, anche di livello dirigenziale.

8.6 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblower)

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico dell'ufficio nel quale presta servizio il o i dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente che vorrà fare delle segnalazioni potrà utilizzare il modulo allegato (Segnalazioni corruzione - allegato n. 1) e inviarlo all'email dedicata che leggerà esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione: anticorruzione@venetoagricoltura.org

8.7 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

L'Azienda, data l'esigua consistenza di dipendenti suddivisi in 21 strutture tra sede centrale e sedi periferiche e l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applicherà laddove possibile il principio di rotazione, prevedendo in tal modo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso/selezione.

8.8 CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi dell'Azienda rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l'Azienda.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio responsabile.

9. MONITORAGGIO

Veneto Agricoltura, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure ai sensi del d. lgs. 231/2001 prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC. A tale riguardo, i dirigenti invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 novembre di ciascun anno, una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste, fermo restando gli adempimenti propedeutici a tali attività ovvero l'adozione delle attuali misure previste per la riduzione del rischio (Regolamenti aziendali, Disposizioni, Circolari) e delle proposte migliorative per la riduzione del rischio di cui all'allegato A.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Agricoltura nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nell'ambito della complessiva azione di verifica e monitoraggio del presente Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà:

- richiedere alle Strutture informazioni e dati relativi alle attività richiamate nell'allegato A;
- richiedere ai dirigenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto;
- verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità;
- monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti di Veneto Agricoltura;
- effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica

anticorruzione@venetoagricoltura.org che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Si segnala, infine, che l'adozione del presente Piano, prevedendo nella tabella di cui all'Allegato A) ulteriori misure per la riduzione del rischio di corruzione rispetto alle misure attuali presenti nelle procedure e regolamenti aziendali, comporterà necessariamente l'integrazione e/o modifica delle procedure/regolamenti interni relativamente alle misure carenti o incompatibili con le disposizioni del Piano medesimo.

Allegati al presente Piano

Modulo per la Segnalazioni degli illeciti - All.1

Tabella riassuntiva denominata "Misure per la riduzione del rischio corruzione" - All. A